

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Caterina Spinnler, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il giudice, dott. Caterina Spinnler, nella causa r.g.n. 66094/2011

promossa da:

[redacted] di [redacted] e [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio in [redacted], piazza [redacted], opponente

Contro

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio in [redacted], [redacted], opposta

Sulle conclusioni delle parti, come da atti introduttivi

52

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23292/2011, con il quale il Tribunale di Milano, adito dalla società locatrice Immobiliare [REDACTED], ha ingiunto alla società conduttrice il pagamento immediato della somma complessiva di euro [REDACTED], oltre interessi e spese processuali, chiedendone la revoca e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

La società opposta si è costituita in giudizio, resistendo alle domande avversarie e chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione perchè tardiva e delle domande riconvenzionali e, in subordine, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Disposta la conversione del rito ed assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative, all'udienza del 4.7.2012, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo e di breve motivazione, a norma dell'art. 429 c.p.c. .

1 - L'opposizione è inammissibile, in quanto tardivamente proposta.

Nel caso che ci occupa, trattandosi di opposizione avverso decreto ingiuntivo per crediti nascenti da un contratto di locazione, l'opposizione avrebbe dovuto venire proposta con ricorso, mentre è stata erroneamente introdotta con atto di citazione.

La Corte di Cassazione, con orientamento assolutamente prevalente – mutuato dalla giurisprudenza espressa in tema di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a crediti di lavoro o previdenziali (cfr per tutte Cass. S.U. 2714/91) – che viene

condiviso dall'ufficio, ha affermato il principio per il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti nascenti da rapporti di locazione di immobili urbani - e, più in generale, per tutti i crediti che traggano origine da uno dei rapporti indicati dall'art. 447 bis c.p.c. (locazione, comodato, affitto di azienda) - va proposta con ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice emittente nel termine perentorio ed insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma terzo c.p.c. - di quaranta giorni dalla notificazione del decreto e, successivamente notificata alla controparte, in uno con il decreto di fissazione dell'udienza.

Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta, come nel caso di specie, con atto di citazione, esso assume un ruolo succedaneo al ricorso soltanto se idoneo a raggiungere lo scopo perseguito con la modalità tipica, ovvero, più precisamente, solo se depositato in cancelleria, per l'iscrizione a ruolo, entro il quarantesimo giorno della notifica del decreto ingiuntivo.

Viceversa, nel caso in cui l'atto di citazione, pur notificato nel rispetto del termine fissato dall'art. 641 c.p.c., sia stato depositato in cancelleria oltre l'anzidetto termine, l'opposizione va considerata tardivamente proposta e quindi inammissibile. Efficacia sanante non possono rivestire né la spontanea costituzione in giudizio della parte opposta, né l'eventuale provvedimento di conversione del rito ex art. 426 c.p.c. , poiché destinato ad incidere sull'ulteriore corso del procedimento ma non già a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo (cfr. in materia locatizio, da ultimo, Cass. 8014/09 Cass. 7623/2000; Cass. n.8/1998; Corte Costituzionale ordinanza n. 153/2000).

Nel caso che ci occupa, pur essendo stato l'atto di citazione tempestivamente notificato alla locatrice opposta in data 25.10.2011, la causa è stata iscritta a ruolo tardivamente, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 4.8.2011 e la causa iscritta a ruolo il 28.10.2010, oltre il termine perentorio dei 40 giorni per la proposizione dell'opposizione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.

Per le ragioni esposte va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dalla società [redacted] di [redacted] e [redacted] di cui è causa.

2 - Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società conduttrice opponente si osserva quanto segue.

In linea generale, ~~X~~ sul richiamo dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 19.4.1982 n. 2387), si evidenzia che ne' l'improponibilità, ne' l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo escludono, qualora l'atto sia fornito di tutti i requisiti previsti dall'art. 163 e 163 bis c.p.c., che esso possa produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione rispetto a quelle eventuali domande del tutto autonome che siano contenute nell'atto medesimo (cfr Cass. n.3739/01: "nell'ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il giudice adito non può pronunciarsi nè sulle eccezioni ne' sulle domande riconvenzionali non dotate dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione dichiarata inammissibile per tardività"; in senso conforme cfr Cass. 11235/90). Trova, invece, ostacolo nel giudicato formatosi a seguito dell'ingiunzione non opposta, ogni domanda volta ad accertamenti che configgono con il giudicato. ~~X~~

Nel caso in esame al società conduttrice ha contestato la debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, denunciando, tra l'altro, vizi/difetti del bene locato e/o problemi igienico/sanitari dello stesso, tali da giustificare l'omesso pagamento del canone o, quanto meno, la sua riduzione. A prescindere dal rilievo del difetto assoluto di prova, si tratta di eccezioni che sono incompatibile con il giudicato portato dal decreto ingiuntivo opposto.

La domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condizioni dell'immobile locato, anch'essa da proporsi con il rito locatizio,

trattandosi di pretesa risarcitoria che deriva da asseriti inadempimenti al contratto di locazione, è astrattamente ammissibile, in quanto non contrastante con il giudicato portato dal decreto ingiuntivo opposto, ma va respinta per assoluta difetto di prova.

3 - Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 23292/2011, emesso dal Tribunale di Milano il 8.7.2011;

respinge la domanda riconvenzionale della società opponente di risarcimento dei danni;

condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in [REDACTED] per spese, euro [REDACTED] per diritti ed euro [REDACTED] per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.

Milano, il 4.7.2012

Il Giudice

